



Cofinanziato
dall'Unione europea



Regione Umbria



COMPLEMENTO DI
SVILUPPO RURALE
PER L'UMBRIA
2023 | 2027

FAQ - Risposte alle domande più frequenti

Ogni chiarimento riferito ai bandi del CSR Umbria può essere richiesto formulando specifici quesiti scritti da inoltrare all'indirizzo email individuato dal bando stesso. Non sono ammessi, infatti, chiarimenti telefonici. Le risposte relative ai quesiti inerenti alla presentazione delle domande di sostegno sono raccolte e rese note attraverso il presente documento "FAQ - Risposte alle domande più frequenti".

CODICE INTERVENTO	SRD03
NOME INTERVENTO	INVESTIMENTI NELLE AZIENDE AGRICOLE PER LA DIVERSIFICAZIONE IN ATTIVITA' NON AGRICOLE" – AZIONE a) "AGRITURISMI"
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI ADOZIONE DEL BANDO	D.D. N. 4596 DEL 07 maggio 2025 BUR n. 25 del 14 maggio 2025 – supplemento n. 3

AGGIORNAMENTO AL 27.10.2025

FAQ n. 1:

Quesito: Nel caso di società il requisito di cui al punto "1.2 - Qualifiche professionali ottenute" da chi deve essere dimostrato?

Risposta: Relativamente ai criteri di selezione di cui al paragrafo 16 (Criteri di selezione delle domande di sostegno) punti 1.2.1 – 1.2.2 – 1.2.3, si applicano i seguenti criteri:

- Nel caso di società di persone, almeno un socio deve essere in possesso delle qualifiche di cui al paragrafo 16 CRITERIO 1.2; per le società in accomandita si considerano i soci accomandatari.
- Nel caso di società cooperativa (di conduzione), almeno un socio amministratore deve essere in possesso delle qualifiche di cui al paragrafo 16 CRITERIO 1.2 del bando.
- Nel caso di società di capitali (S.p.a. - S.r.l. - S.a. a), almeno un amministratore deve essere in possesso delle qualifiche di cui al paragrafo 16 CRITERIO 1.2 del bando.

(si provvederà alla modifica del bando per l'inserimento dei criteri sopra riportati)

FAQ n. 2:

Quesito: Dove è possibile scaricare gli allegati al bando in formato editabile?

Risposta: Gli allegati al bando editabili sono scaricabili al seguente LINK: [CSR per l'Umbria 2023-2027 - Interventi SRD03 - Allegati in formato editabile del portale regionale.](#)

FAQ n. 3:

Quesiti:

1. alcuni tecnici inviano i computi metrici includendo le spese tecniche, si chiede se tale prassi sia corretta o se possa essere fonte di fraintendimenti.
2. si chiede la conferma che le spese tecniche non siano soggette a preventivo
3. in che paragrafo del **punto 12** vanno riferite le spese di sistemi di videosorveglianza?
4. per cambiare il telo della piscina è sufficiente il preventivo o va calcolato con computo metrico?

Risposte:

1. Le spese tecniche vanno gestite secondo le modalità previste dal paragrafo 12.8 del bando;
2. Si conferma che le spese tecniche non sono soggette a preventivo ma vanno gestite con le modalità di cui al punto che precede;
3. le spese per sistemi di videosorveglianza rientrano tra gli investimenti previsti al paragrafo 12.1 "Miglioramento delle condizioni di sicurezza e delle condizioni di agibilità e accessibilità aziendale e abbattimento delle barriere architettoniche";
4. se la voce di spesa (telo per piscina) non è presente nel prezzo regionale vanno presentati 3 preventivi.

FAQ n. 4:

Quesito: in riferimento al bando in oggetto, al paragrafo 16, punto 3.2, relativo all'attribuzione dei punteggi per la realizzazione di nuove attività agrituristiche di cui all'art. 138, comma 4, lett. a), b), c) e d), si precisa che il punteggio è riconosciuto esclusivamente alle nuove attività che si intendono avviare.

In particolare, all'interno del bando viene specificato che per i soggetti iscritti nell'elenco regionale degli agriturismi, il punteggio è quindi attribuito soltanto alle attività ulteriori rispetto a quelle già presenti nella certificazione rilasciata dall'Agenzia Regionale Forestale (per attività non ancora avviate) o nella SCIA agrituristiche (per attività già avviate).

Alla luce di quanto sopra, non è chiaro se le aziende che hanno richiesto l'iscrizione all'albo degli operatori agrituristiche nei mesi scorsi in attesa del bando, ma che non hanno ancora presentato la SCIA commerciale per l'apertura e l'inizio dell'attività, possono comunque percepire il punteggio impegnandosi a presentare al termine dei lavori la relativa SCIA commerciale completa di tutte le attività autorizzate precedentemente.

Dal bando pubblicato, risulterebbero così avvantaggiate le ditte che non hanno presentato ad AFOR l'iscrizione all'albo degli operatori agrituristiche a discapito di chi invece ha già avviato l'iter ed ha ottenuto l'iscrizione AFOR.

Risposta: Si conferma la priorità per le ditte che non hanno presentato ad AFOR l'iscrizione all'albo degli operatori agrituristiche rispetto a chi è già attivo o iscritto ma non ancora attivo, che comunque avranno riconosciuto un punteggio aggiuntivo se in variazione aumenteranno le attività agrituristiche previste dalla norma regionale.

FAQ n.5:

Quesiti: E' stato presentato un Progetto di ristrutturazione edilizia per la realizzazione di due appartamenti a destinazione agrituristiche per un'Azienda Agricola per il quale è stato rilasciato nel Febbraio 2023 il relativo Permesso di costruire. Successivamente al rilascio del titolo edilizio ed entro il successivo anno Febbraio 2024, è stata presentata in Comune la comunicazione di inizio lavori, pena la decadenza di validità del titolo edilizio, i lavori tuttavia materialmente non sono mai stati iniziati.

Nel Maggio 2025 si è provveduto a presentare una variante al permesso di costruire originario del Febbraio 2023 per una modifica globale del fabbricato in progetto per il quale è stato ottenuto il rilascio della variante al permesso di costruire.

Considerato che i lavori relativi al progetto ed alla successiva variante presentata non sono mai stati materialmente iniziati come da comprovate foto geolocalizzate e georeferenziate, si chiede:

Quesito 1: se per il caso specifico sopra descritto, al momento della presentazione della domanda di sostegno per il bando in oggetto, sia sufficiente allegare una dichiarazione di non avvenuto inizio dei lavori, alla data di presentazione della domanda di sostegno, corredata di documentazione fotografica degli immobili/aree oggetto di intervento (almeno una foto per prospetto e dei più importanti dettagli oggetto di intervento), così come previsto al *punto 18. Documentazione da allegare alla domanda di sostegno* o se la presenza di una precedente comunicazione di inizio lavori del Febbraio 2024 possa essere motivo di rigetto della domanda stessa.

Quesito 2: poiché trattasi di un progetto che nella sua totalità prevede la realizzazione di due appartamenti a destinazione agrituristiche, il cui investimento complessivo supera notevolmente l'importo massimo della spesa ammissibile prevista dal bando e pari a 180.000 euro, si chiede se il contributo eventualmente finanziabile possa essere riferito solo ad un unico appartamento di quelli previsti in progetto ed oggetto di finanziamento; comportando quindi, rispetto al progetto complessivo, l'ultimazione dei lavori ed il successivo adempimento dei titoli di agibilità e quanto altro necessario alla funzionalità solamente dell'appartamento oggetto di finanziamento.

Risposte:

risposta quesito 1): Sì, fermo restando il possesso del requisito di esistenza dei fabbricati antecedente al 31 marzo 2006 o oggetto di ristrutturazione edilizia con delocalizzazione del nuovo fabbricato rispetto al precedente demolito.

risposta quesito 2): Sì, fermo restando che a conclusione dell'intervento devono essere acquisite tutte le certificazioni necessarie affinché il fabbricato realizzato sia immediatamente utilizzabile per l'attività agrituristica (agibilità, autorizzazioni varie, scia agrituristica, etc.)

FAQ n.6:

Quesito: si evidenzia discordanza dei punteggi riportati nell'Allegato 1 (Scheda tecnica di intervento) al bando con i punteggi riportati nel paragrafo 16 (Criteri di selezione delle domande di sostegno);

Risposta: Si conferma la discordanza dei punteggi riportati nell'Allegato 1 (Scheda tecnica di intervento) al bando con i punteggi riportati nel paragrafo 16 (Criteri di selezione delle domande di sostegno).

(si provvederà alla modifica dell'Allegato 1 al bando ai fini dell'adeguamento a quanto previsto nel paragrafo 16 "Criteri di selezione delle domande di sostegno" del bando)

FAQ n.7:

LA RISPOSTA ALLA PRESENTE FAQ SOSTITUISCE LA RISPOSTA ALLA FAQ N. 4

Quesito: Relativamente al punteggio previsto dal bando all'art. 16 "realizzazione di nuove attività agrituristiche" si chiede di specificare se un'azienda che è iscritta all'AFOR e/o ha una SCIA con autorizzate attività ricreative culturali quali ad esempio "trekking" e con il presente piano intende ampliare la sua offerta realizzando una nuova attività quale ad esempio "pesca sportiva" ha diritto al punteggio del bando. Allo stesso modo se un'azienda ha autorizzato il pernottamento per 10 posti letto (camere) e con il presente bando intende aumentare i posti letto (appartamenti) ha diritto al punteggio? In entrambi i casi infatti l'azienda in questione pur avendo già autorizzate le attività agrituristiche di pernottamento e attività ricreative culturali con il bando intende ampliarle. In entrambi i casi ha diritto al punteggio? Si chiede di specificare.

Risposta: L'intento del criterio di selezione 3.2 di cui all'art. 16 (criteri di selezione) è quello di aumentare il livello qualitativo dell'offerta agrituristica attraverso l'attivazione di nuove attività tra quelle previste all'art. 138 comma 4 della l.r. n.1/2015 e non l'ampliamento di attività già in essere (es. aumento da 10 posti letto a X posti letto):

Nel bando viene specificato che "Il punteggio è riconosciuto in relazione alle nuove attività che si intende avviare."

Ai fini di una corretta applicazione del criterio di selezione 3.2 di cui all'art. 16 del bando, si riporta di seguito un maggior dettaglio delle condizioni per poter accedere ai punteggi previsti che evidenzia le stesse opportunità di accesso per soggetti che non hanno ancora avviato le attività agrituristiche di cui all'art. 138 comma 4 della l.r. n. 12/2015 (soggetti di nuova iscrizione all'elenco regionale e soggetti già iscritti ma con attività non ancora avviata)

Per i soggetti iscritti nell'elenco regionale degli agriturismi sono riconosciute:

- *attività già comprese nella certificazione rilasciata dall'Agenzia Regionale Forestale e quelle aggiuntive previste in domanda di sostegno (soggetti con attività non avviate (assenza di SCIA agrituristica))*
- *attività aggiuntive a quelle già in essere riportate nella SCIA agrituristica (soggetti con attività avviata (possesso di SCIA agrituristica)).*

Le attività che concorrono all'assegnazione dei punteggi previsti sono le seguenti:

1) ospitalità (l.r. n. 12/2015 - art. 138 comma 4 lett. a):

- attività scelte tra le opzioni e limiti previsti dall'art. 2 comma 1 lett. b (piazzole) e comma 2 (camere, appartamenti, unità abitative autonome) del regolamento regionale n. 1/2019

2) somministrazione pasti (l.r. n. 12/2015 - art. 138 comma 4 lett. b)

3) degustazione (l.r. n. 12/2015 - art. 138 comma 4 lett. a)

4) attività ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva, nonché escursionistiche e di ippoturismo (l.r. n. 12/2015 - art. 138 comma 4 lett. d):

- attività scelte tra le opzioni e limiti previste dall'art. 6 commi 6 – 7 – 8 – 9 del Regolamento Regionale n. 1/2019

Ai fini del riconoscimento degli investimenti realizzati in relazione alle attività che si intende avviare, in fase di saldo finale la ditta deve presentare copia conforme della SCIA agrituristica presentata al Comune di competenza, comprensiva delle attività aggiuntive previste in domanda di sostegno.

Gli investimenti previsti per l'avvio di ciascuna delle attività di cui al punto 4) devono essere $\geq$ ad € 3.000,00 della spesa complessiva ammissibile.

(si provvederà alla modifica del bando e dell'Allegato 1 al fine di includere quanto sopra dettagliato)

FAQ n.8:

Quesito: Nel caso di società in accomandita semplice, il requisito *1.1.3 Genere beneficiario femminile* da chi deve essere dimostrato?

È sufficiente il 50% dei soci accomandatari, in analogia con il criterio 1.2?

Risposta: Sì, in quanto i soci accomandatari sono i soggetti che hanno responsabilità illimitata e solidale per le obbligazioni sociali.

FAQ n.9:

Quesito: Le fattorie didattiche con pernotto possono partecipare al bando SRD03 Azione A)?

Risposta: No. Il bando è rivolto alle imprese agricole che svolgono o intendono svolgere attività agrituristica. Possono partecipare F.D. che svolgono o intendono svolgere anche attività agrituristica di pernottamento.

FAQ n.10:

Quesito: Il fabbricato attualmente autorizzato come agriturismo è classificato come A7 ed è adibito anche ad abitazione dell'imprenditore. Al suo interno, in una zona ben definita, si sviluppano le camere destinate agli ospiti, mentre il corpo principale ospita le aree comuni e la cucina. Al primo piano del corpo principale, invece, si trovano le camere private.

La ristrutturazione prevista riguarda esclusivamente le aree comuni e la cucina, con l'obiettivo di ampliarle per offrire un servizio più completo e organizzato.

Alla luce di quanto sopra esposto, tale tipologia di intervento rientra tra quelle finanziabili dal bando?

Risposta:

L'investimento riguardante le aree comuni è riconosciuto se utilizzato esclusivamente per l'attività agrituristica.

L'investimento riguardante la cucina è interamente riconosciuto come "cucina aziendale". Nel caso di "cucina domestica" l'investimento non è ammesso in quanto condiviso con l'uso privato.

FAQ n.11:

QUESITI:

quesito 1) riferimento articolo 16, principio di selezione 5. Tipologia di investimenti, sottocriterio 5.1: Cantierabilità' del progetto, indicatore 5.1.1: titolo abilitativo posseduto al momento della domanda di sostegno: si chiede se il punteggio relativo alla cantierabilità' sia attribuibile anche nei casi in cui il progetto risulti immediatamente cantierabile anche in assenza di titolo abilitativo, in quanto non previsto dalla normativa specifica per gli investimenti programmati (come ad esempio nel caso di acquisto di beni mobiliari, anche fissi per destinazione o realizzazione di impianti fissi interni come sistemi di condizionamento, ecc...). Nel caso specifico, sarà fornita la dichiarazione da parte dell'RFD/DL/tecnico incaricato attestante che per la realizzazione dei lavori non è necessaria l'acquisizione di alcuna autorizzazione, come previsto dall'articolo 18 lettera i) Criterio 5.1 Cantierabilità'.

quesito 2) riferimento articolo 12. Si chiede se sono considerati ammissibili investimenti mobiliari da impiegare per attività ricreative, come ad esempio lettini, ombrelloni, necessari per l'erogazione dei servizi di piscina o di piccolo centro benessere/SPA all'aperto. Il paragrafo 16.4 fa infatti riferimento all'allestimento con beni mobiliari di locali utilizzati per l'attività agrituristica, ma non ai servizi offerti nell'ambito degli spazi aperti.

quesito 3) riferimento articolo 10. In questo articolo, il bando prevede l'ammissibilità degli investimenti relativi ai soli fabbricati preesistenti alla data del 31 marzo 2026. Sono ammessi la manutenzione straordinaria, il restauro, il risanamento conservativo, la ristrutturazione edilizia e urbanistica. Non sono ammesse nuove costruzioni, ad eccezione degli interventi di connessi all'ampliamento degli edifici destinati a destinazione residenziale e alla ricostruzione conseguente alla demolizione dei fabbricati rurali. Si chiede pertanto se siano comunque ammissibili gli interventi legati alla realizzazione di manufatti di piccole dimensioni, che non costituiscono SUC ai sensi del RR Umbria 2 del 18/02/2015 e entro i limiti definiti dallo stesso regolamento, da utilizzare esclusivamente per l'attività agrituristica (in compatibilità con la normativa attuale regionale di riferimento per l'agriturismo) come per esempio quelli destinati ai servizi igienici a servizio delle aree attrezzate per campeggiatori di cui all'articolo 17 e quelli che costituiscono opera pertinenziale (...manufatti per barbecue, per somministrazione di alimenti...) a strutture agrituristiche ai sensi dell'art. 21.

quesito 4) riferimento articolo 16, principio di selezione 3. Tipologia di funzione creata/sviluppata con l'intervento. Punto 3.2 realizzazione di nuove attività agrituristiche. Si chiede se la priorità sia attribuibile per l'avvio di nuovi servizi oppure per l'avvio di nuove tipologie di attività all'interno di servizi già offerti dall'agriturismo (o inseriti nella certificazione rilasciata da AFOR), come per esempio per la realizzazione di piscina in una struttura che già offre il servizio ricreativo tuttavia legato all'ippoturismo o alle visite aziendali, oppure nel caso di realizzazione di piazzole per l'agricampeggio all'interno di una struttura che già offre il pernottamento in camere.

Quesito 5) riferimento articolo 5, in combinazione con articolo 16, punto 3.2. L'articolo 5 stabilisce che i beneficiari siano costituiti dagli imprenditori titolari di aziende iscritte nell'Elenco Regionale dell'Agriturismo o che abbiano avanzato relativa istanza di iscrizione sul portale dedicato entro 30 giorni dalla data di comunicazione della concessione del contributo. Contestualmente l'articolo 16, punto 3.2 – realizzazione di nuove attività agrituristiche, stabilisce che il punteggio è riconosciuto in relazione alle nuove attività che si intende avviare. Per i soggetti iscritti nell'elenco regionale degli agriturismi sono riconosciute le attività aggiuntive a quelle già comprese nella certificazione rilasciata dall'AFOR (per i soggetti con attività non avviata) o nella SCIA agriturstica (per i soggetti con attività avviata). Si chiede pertanto come debba essere considerata la priorità prevista dal punto 3.2 nei casi di soggetti con attività ancora non avviata e non ancora iscritti tramite portale dedicato (che presenteranno l'istanza entro 30 giorni dalla data di iscrizione), tenendo conto del fatto che i soggetti ancora non iscritti potrebbero risultare sostanzialmente avvantaggiati rispetto ai soggetti già in possesso della certificazione AFOR (nonostante in entrambi i casi gli agriturismi non siano stati ancora avviati)

Risposte:

risposta quesito 1): il punteggio è attribuito nel caso di interventi che richiedono titolo abilitativo.

risposta quesito 2): l'art. 12.2 prevede il finanziamento per la sistemazione di aree esterne attrezzate e quindi anche l'acquisto di beni mobili.

risposta quesito 3): Si conferma l'ammissibilità di *“interventi legati alla realizzazione di manufatti di piccole dimensioni, che non costituiscono SUC ai sensi del RR Umbria 2 del 18/02/2015 e entro i limiti definiti dallo stesso regolamento, da utilizzare esclusivamente per l'attività agriturstica (in compatibilità con la normativa attuale regionale di riferimento per l'agriturismo) come per esempio quelli destinati ai servizi igienici a servizio delle aree attrezzate per campeggiatori di cui all'articolo 17 e quelli che costituiscono opera pertinenziale (...manufatti per barbecue, per somministrazione di alimenti...) a strutture agrituristiche ai sensi dell'art. 21.”*

risposta quesito 4) con riferimento articolo 16, principio di selezione 3 “Tipologia di funzione creata/sviluppata con l'intervento” Punto 3.2 “realizzazione di nuove attività agrituristiche” si specifica che il punteggio viene riconosciuto per nuove attività che verranno avviate nell'ambito delle attività di cui all'art. 138 comma 4 lett. a (pernottamento) e lett. d (attività ricreative, culturali etc.) tra le opzioni e limiti previste dall'art. 6 commi 6 – 7 – 8 – 9 del Regolamento Regionale n. 1/2019.

La piscina non dà diritto a punteggio rientrando tra le attività integrative ed accessorie per le quali non può essere richiesto corrispettivo (attività non connesse a quella agricola)

risposta quesito 5): I soggetti già iscritti all'elenco regionale, con attività ancora non avviata, avranno diritto al punteggio in relazione a tutte le attività che inizieranno a conclusione dell'intervento previsto in domanda di sostegno tramite presentazione di SCIA agriturstica al Comune competente territorialmente. Il punteggio verrà assegnato sia in relazione alle attività già certificate da AFOR alla data di presentazione della domanda di aiuto, non ancora avviate, che a quelle aggiuntive richieste in variazione.

FAQ n.12:

QUESITI:

quesito 1) Investimento: Ristrutturazione e Miglioramento Fabbricati Aziendali: Interventi di Ristrutturazione e Ampliamento di Locali da Destinare a sale pluriuso per attività agrituristiche: Tali Fabbricati al momento della presentazione della domanda oltre ad essere posseduti dal richiedente devono essere inseriti nel certificato di abilitazione imprese agrituristiche con domanda all'AFOR?

quesito 2) La domanda è una domanda semplificata pertanto deve essere emessa nel portale SIAN, non deve essere in prima battuta trasmessa in Regione (firmata con Firma OTP) poi dopo 30 giorni dalla potenziale finanziabilità la documentazione deve essere trasmessa o tramite pec o tramite servizi in rete; Importante che la emetta entro il 15 settembre; è Giusto il Procedimento?

quesito 3) La domanda quindi deve essere solo emessa dentro il portale SIAN?

quesito 4) è possibile fin come alternativa chiedere i preventivi di spesa tramite pec?

RISPOSTE:

risposta quesito 1): l'art. 5 del bando prevede che “Beneficiari degli aiuti previsti dal presente avviso sono gli imprenditori agricoli singoli o associati di cui all'art. 2135 del c.c. con esclusione degli imprenditori che esercitano esclusivamente attività di selvicoltura e acquacoltura, titolari di imprese agricole iscritte nell'Elenco regionale Agriturismo o che abbiano avanzato relativa istanza di iscrizione sul portale regionale “Agriturismi” (link: <https://agriturismi.regione.umbria.it/>) entro 30 giorni dalla data di comunicazione di concessione del contributo, pena la decadenza della domanda di sostegno.”

risposta quesito 2): si

risposta quesito 3): si

risposta quesito 4): NO. Il bando prevede la possibilità di invio dei preventivi tramite PEC solo nel caso di “indisponibilità dell’applicazione SIAN”, considerato che alla data di pubblicazione dell’avviso pubblico l’applicativo SIAN per la gestione dei preventivi non risultava ancora disponibile.

AGEA in seguito ha comunicato l’attivazione dell’applicativo che attualmente è funzionante.

FAQ n.13:

QUESITI:

quesito 1) per il criterio di selezione 3.2, relativamente alle attività ricreative culturali, si chiede se un'azienda agrituristica che oggi svolge quale attività ricreativa l'ippoturismo e chiede a finanziamento con il bando SRD03 la realizzazione di una piscina può indicare l'avvio di una ulteriore attività ricreativa e quindi avere diritto a dichiarare 2 punti

quesito 2) sempre con riferimento al criterio di selezione 3.2 ho il caso di un'azienda che realizza un agriturismo partendo dalla demolizione e ricostruzione di un edificio esistente alla data del 31/03/2006. L'edificio nuovo verrà realizzato con struttura prefabbricata in legno ed al suo interno verranno attivati tutti i servizi indicati dal criterio di selezione 3.2. E' possibile individuare l'entità di spesa degli investimenti previsti per l'avvio di ciascuna delle attività prendendo a riferimento il costo della struttura prefabbricata e suddividendolo in funzione della superficie dei locali che verranno destinati a camere da letto, sala ristorante, sala degustazione, ecc..?

quesito 3) per i criteri di selezione 5.2 e 5.5 si chiede se il calcolo dell'incidenza di spesa degli investimenti che generano punteggio su totale degli investimenti debba essere effettuato al netto o al lordo delle spese tecniche generali

quesito 4) riguardo al criterio di punteggio 3.1 Innovazione, si chiede se la realizzazione ex-novo o il restyling del sito internet consenta di dichiarare tale criterio di selezione. Si chiede inoltre conferma che per le categorie di investimenti elencate al paragrafo 3.1 Innovazione (siti internet e nuove forme di promozione on-line, e-commerce e delivery, showroom e vetrine virtuali, app dedicate e codici QR, sistemi domotici) la spesa massima ammissibile sia di € 10.000,00 fermo restando che la loro incidenza sul totale degli investimenti debba mantenersi <= al 20% della spesa complessiva.

quesito 5) In relazione al paragrafo 21. Varianti, si chiede se è possibile notificare in sede di presentazione della domanda Sian investimenti di variante già realizzati, fermo restando l'obbligo per il beneficiario di acquisire preventivi aggiornati e nuovi titoli edilizi antecedentemente l'emissione delle fatture inerenti i nuovi titoli di spesa.

RISPOSTE:

Risposta quesito 1: La piscina è considerata come servizio integrativo e accessorio riservato agli ospiti dell'azienda agrituristica per la quale non si realizza la connessione con l'attività agricola e quindi non è riconosciuta tra le attività agrituristiche di cui all'art. 138 comma 4 lett. d) della l.r. n. 12/2015.

Risposta quesito 2: Sì. La ripartizione del costo relativo all'acquisto del prefabbricato tra le varie attività che si intende avviare è legata all'attribuzione dei punteggi previsti dai criteri di selezione.

Risposta quesito 3: Sì

Risposta quesito 4:

- E' ammessa la sola realizzazione di nuovi siti internet
 - La spesa ammissibile deve essere $\geq 5\%$ $\leq 20\%$ della spesa totale prevista al netto delle spese tecniche
- Esempio: spesa totale richiesta € 180.000,00 di cui spese tecniche € 15.000,00
 $180.000,00 - 15.000,00 = 165.000,00$
Spesa min. = € $165.000,00 \times 0,05 =$ € 8.250,00
Spesa max= € $165.000,00 \times 0,20 =$ € 33.000,00

Risposta quesito 5: La domanda di variante deve essere presentata entro 45 giorni dalla scadenza del termine concesso per la realizzazione dell'intervento finanziato. L'esecutività della variante è condizionata dall'approvazione da parte della Regione che, nel caso di interventi già realizzati, potrebbe comportarne la non ammissibilità sulla base della verifica del rispetto dei requisiti previsti dall'art. 21 del bando.

FAQ n.14:

QUESITI:

quesito 1) All'Art. 12.3 Interventi per il risparmio energetico: Sono ammessi interventi per l'installazione di: • Impianto di pannelli solari o fotovoltaici (sono compresi gli impianti di accumulo di energia elettrica)”.
Possono essere ammesse le batterie di accumulo di energia elettrica nuove rispetto ad un impianto fotovoltaico già installato?

Possono essere ammessi gli inverter nuovi rispetto ad un impianto fotovoltaico già installato?

Se sì il punteggio di cui al criterio 5.4 risparmio energetico viene attribuito anche solo per l'acquisto delle batterie di accumulo ed inverter che andrebbero utilizzate per un impianto fotovoltaico già installato?

quesito 2) All'Art. 17.1 Modalità di presentazione delle domande di sostegno

.....Le domande di sostegno devono essere compilate utilizzando la procedura informatica messa a disposizione da AGEA sul portale SIAN (www.sian.it).

- Le domande firmate attraverso OTP (One Time Password) devono essere rilasciate nel portale SIAN.
- Ai fini del rispetto del termine di presentazione delle domande fa fede la data di rilascio nel portale SIAN della domanda firmata tramite OTP.
- Gli utenti abilitati alla compilazione delle domande sono:
 - a. gli Enti delegati dalla Regione e in possesso del ruolo di compilazione domande;
 - b. i CAA (Centri di Assistenza Agricola) con ruolo di Compilazione domande;
 - c. i liberi professionisti, autorizzati dalla Regione alla compilazione delle domande;
 - d. gli sportelli Agea, Nazionale e Regionali con ruolo di Compilazione domanda.

Che cosa si intende per "Enti delegati dalla Regione e in possesso del ruolo di compilazione domande" come si acquisisce questa abilitazione?

Il Legale Rappresentante dell'azienda può compilare autonomamente la domanda accedendo al portale SIAN con il proprio SPID?

RISPOSTE:

risposta quesito 1):

- le batterie di accumulo sono finanziabili in presenza di impianto fotovoltaico oggetto di richiesta di aiuto a valere sul bando o già disponibile.
- l'acquisto dell'inverter è strettamente correlato all'installazione dell'impianto fotovoltaico e/o delle batterie di accumulo, oggetto di richiesta di aiuto a valere sul bando.
- il solo acquisto dell'inverter non dà diritto a punteggio.

risposta quesito 2):

La presentazione delle domande in SIAN può essere effettuata esclusivamente tramite CAA o liberi professionisti abilitati. La Regione non rilascia abilitazioni SIAN per privati diversi dai liberi professionisti.

FAQ n.15:

QUESITO: l'acquisto di unità abitative (prefabbricate in legno o altri materiali) ad uso ricettivo da collocare nelle aree esterne aziendali, e la relativa installazione, allacci, scarichi ecc. è ammissibile ai fini del bando SRD03?

Se sì, le unità abitative devono rispettare la distanza di 15 metri dal fabbricato principale e i 100 metri di SUC, configurandosi come ampliamento del fabbricato residenziale oppure si configurano come allestimento di piazzole esterne attrezzate, previsto dalla regolamento regionale 1/2019?

RISPOSTA: Il R.R. n. 1/2019 all'art. 2 lett.b) prevede che il servizio di pernottamento può essere svolto in "spazi aperti, opportunamente strutturati in piazzole predisposte per la sosta di tende, roulotte e autocaravan o attrezzate, da parte dell'imprenditore agricolo, con strutture leggere removibili". L'allegato A al Regolamento specifica i requisiti minimi previsti per le aree di sosta dei campeggiatori.

Le unità abitative da lei descritte non rientrano nella tipologia di "strutture leggere removibili" che devono essere dotate di ruote e prive di servizi igienici provvisti di allaccio di scarico, che devono risultare installati ad uso di tutti i campeggiatori.

FAQ n.16:

QUESITO: il calcolo delle percentuali relative ai punteggi da attribuire per il bando SRD03, va calcolata su 180 mila euro, al netto delle spese generali oppure incluse le spese generali?

RISPOSTA: Il calcolo va fatto al netto delle spese generali.

FAQ n.17:

QUESITI: In riferimento alla possibilità di inserire in domanda di contributo la realizzazione di una veranda ad uso degustazione dei prodotti aziendali, da costruire ex novo, adiacente ad un attuale magazzino che diventerà, sempre nell'ambito del progetto, la cucina dell'agriturismo; si tratterebbe quindi di un ampliamento, si pongono i seguenti quesiti:

quesito 1): gli ampliamenti sono possibili solo a fini residenziali oppure no?

quesito 2): qualora sia possibile l'ampliamento per realizzare questa veranda ad utilizzo sala degustazione, la stessa può essere costruita adiacente ad una struttura il cui utilizzo è non residenziale?

RISPOSTE:

risposta quesito 1): L'art. 91 comma 8 della l.r. n. 1/2015 prevede l'ampliamento per edifici ad uso residenziale di cui al comma 1 dello stesso articolo, già esistenti alla data del 13 novembre 1997.

risposta quesito 2): L'ampliamento può essere effettuato solo su edifici ad uso residenziale.

FAQ n.18:

QUESITO: sono ammissibili e rendicontabili lavori per impianto idrico-sanitario effettuati e fatturati da una Ditta individuale che però è il padre della persona che farà domanda a valere sul Bando in oggetto, in pratica se fra le due persone esiste conflitto di interessi?

RISPOSTA: Nel caso esposto il beneficiario del contributo può fare ricorso alla ditta del padre per la realizzazione dell'impianto idrico – sanitario che verrà valutato sullo specifico computo metrico elaborato sulla base delle voci di spesa previste dal prezzario regionale indicato nel bando.

FAQ n.19:

QUESITI:

quesito 1): Con riferimento all'art. 10 del bando "*Cantierabilità*" si definisce che la cantierabilità è attestata eventualmente anche da una dichiarazione che per la realizzazione dei lavori non è necessaria l'acquisizione di alcuna autorizzazione. Pertanto ai fini del punteggio "*Cantierabilità del progetto*" (rif. criteri di selezione 5.1) si chiede se in presenza ad esempio di realizzazione di investimenti fissi per destinazione od impianti fotovoltaici che non richiedono la richiesta/rilascio di cantierabilità, sia spendibile questo punteggio in quanto interventi immediatamente cantierabili supportati dalla sola dichiarazione dell'RFD.

quesito 2): Riporto il caso di un piano di investimenti che prevede l'investimento A, l'investimento B ed investimento C e per la quale per tutti e tre è prevista la cantierabilità. Nel caso che alla domanda di sostegno ho il titolo abilitativo trasmesso solo per l'investimento A, posso aderire al punteggio "*Cantierabilità del progetto*" (rif. criteri di selezione 5.1)? Oppure, per usufruire del punteggio, anche gli investimenti B e C devono avere il titolo abilitativo trasmesso?

quesito 3): Capita di frequente che la gran parte delle aziende abbiano un unico contatore elettrico che è a servizio sia delle attività agricole che quelle agrituristiche. Si chiede conferma che, ai fini del bando, sia consentito avere solo un unico contatore per entrambe le attività. La ragione di questo chiarimento è soprattutto rivolta agli impianti fotovoltaici il cui dimensionamento, come specificato da bando, è basato sulla sola relazione del tecnico del settore abilitato.

quesito 4): Con riferimento al principio di selezione 3.1 "*Innovazione*" si chiede di avere una specifica dei vettori ammissibili per lo sviluppo del servizio Delivery. Nello dettaglio è possibile richiedere furgoni e/o similari per la consegna delivery dei prodotti aziendali?

quesito 5): La realizzazione di un piscina ex-novo può essere annoverata tra le "*attività ricreative culturali*" e pertanto aderire al punteggio di cui al principio di selezione 3.2?

quesito 6): Con riferimento all'art 23 punto a. "*Domanda di Anticipo*" si chiede se: un beneficiario conclude e rendiconta il piano di investimento prima di tre mesi dalla ricezione del nulla osta è comunque obbligato a presentare domanda di anticipo?

quesito 7): Riporto il caso di una azienda la cui titolare non ha diplomi/lauree ad indirizzo agrario, ma ha conseguito un master in olivicoltura. Si chiede se il titolo di master sia comunque utile e spendibile ai fini del punteggio di cui al principio di selezione 1.2 "*Qualifiche professionali ottenute*".

quesito 8): Riporto il caso di un fabbricato sottoposto a vincolo storico i cui interventi previsti sono riconducibili alla sostituzione di porte interne e finestre delle camere. Data la tipologia di intervento è possibile aderire al punteggio di cui al principio di selezione 5.3.1 "*Ristrutturazione di edifici di valore storico, culturale e paesaggistico*"?

RISPOSTE:

risposta quesito 1): Il punteggio è riconosciuto solo in presenza di titolo abilitativo.

risposta quesito 2): Il punteggio è riconosciuto se nel suo insieme l'intervento richiede titoli abilitativi, nel caso portato ad esempio, l'intervento A) che fa parte dell'intervento complessivo da diritto al punteggio.

risposta quesito 3): L'impianto fotovoltaico deve essere dimensionato per le esigenze energetiche relative alle sole attività agrituristiche e per questo viene richiesta una relazione tecnica. Per quanto riguarda la presenza di un unico contatore o meno si rimanda a quanto previsto dalla norma che regola l'installazione di impianti fotovoltaici con scambio sul posto.

risposta quesito 4): Le attività di "delivery" ed "e – commerce" verranno eliminate dal bando in quanto inseriti per mero errore materiale. Tali attività e gli investimenti ad esse collegate non sono riconducibili ad un esclusivo utilizzo a favore degli ospiti dell'agriturismo.

risposta quesito 5): La piscina non dà diritto a punteggio rientrando tra le attività integrative ed accessorie per le quali non può essere richiesto corrispettivo (attività non connesse a quella agricola)

risposta quesito 6): Se la domanda di pagamento del saldo finale viene presentata entro 3 mesi dalla data di comunicazione di concessione del contributo, decade l'obbligo di rilascio della domanda di anticipo.

risposta quesito 7): il titolo di master non rientra tra i titoli previsti dal criterio di selezione 1.2 "Qualifiche professionali ottenute"

risposta quesito 8): Il punteggio viene riconosciuto se rientranti in una delle casistiche di cui all'art. 96 lett. b) – h) – i) della l.r. n. 1/2015- Beni culturali sparsi art. 89 comma 4 l.r. n. 1/2015

FAQ n.20:

QUESITO: Abbiamo un progetto pronto da tempo per la necessità di sostituire la macchina aria condizionata dell'agriturismo che è ormai molto datata (oltre 25 anni) con una moderna pompa di calore (che quindi sarebbe d'aiuto anche per riscaldamento) e che sarebbe alimentata dai pannelli solari di cui già disponiamo.

Dalla lettera del bando non sembrerebbe essere prevista per lo meno in maniera esplicita la installazione nuova o comunque sostituzione apparecchiatura-macchinario per la climatizzazione.

E' ammissibile? Una spesa del genere? In quanto la "ratio" della norma parla di interventi di risparmio energetico e quindi anche di miglioramento delle prestazioni termiche dell'edificio cosa in cui sarebbe centrato il nostro intervento; sembra davvero strano sia previsto esplicitamente solo impianto a biomassa...

12.3 Interventi per il risparmio energetico

Sono ammessi interventi per l'installazione di:

- Impianto di pannelli solari o fotovoltaici (sono compresi gli impianti di accumulo di energia elettrica),
- Impianti di riscaldamento a biomassa (pellets, legna, etc.)
- Realizzazione o miglioramento dell'isolamento termico degli edifici destinati ad agriturismo;

Intervento di sostituzione di una macchina climatizzazione e relative opere idrauliche ed edili di installazione si può intendere generalmente ricompreso nel punto di cui sotto?

12.1 Spese per interventi di ristrutturazione e miglioramento dei fabbricati aziendali

- Miglioramento/ristrutturazione dei fabbricati utilizzati per lo svolgimento delle attività agrituristiche.

RISPOSTA:

Si conferma che l'intervento di sostituzione di una macchina di climatizzazione e relative opere idrauliche ed edili di installazione sono ricomprese tra gli interventi finanziabili di cui al comma 12.1 del bando.

Al comma 12.3 vengono specificate le tipologie di impianti che danno diritto al punteggio per il risparmio energetico.

FAQ n.21:

QUESITO: Non trovando un riferimento chiaro nel Bando SRD 03, volevo chiederti se sono ammissibili e rendicontabili lavori per impianto idrico-sanitario effettuati e fatturati da una Ditta individuale che però è il padre della persona che farà domanda a valere sul Bando in oggetto, in pratica se fra le due persone esiste conflitto di interessi.

RISPOSTA:

Nel caso rappresentato il beneficiario del contributo può fare ricorso alla ditta individuale del padre per la realizzazione dell'impianto idrico – sanitario che verrà valutato sullo specifico computo metrico redatto sulla base delle voci di spesa previste dal prezzario regionale indicato nel bando.

FAQ n.22:

QUESITI: per il criterio di selezione "Realizzazione di nuove attività agrituristiche" all'interno del canale bandi sono disponibili due Allegati A del Testo coordinato con modifiche. Sul primo è indicato:

Gli investimenti previsti per l'avvio delle attività aggiuntive devono essere >= al 3% della spesa complessiva prevista ammissibile al netto delle spese generali.

Sul secondo (ultimo file pdf scaricabile) così come anche sul testo pubblicato sul BUR il 02/07/2025 è indicato:

Gli investimenti previsti per l'avvio di ciascuna delle attività di cui al punto 4) devono essere >= ad € 3.000,00 della spesa complessiva ammissibile

quesito 1): Quale delle due versioni è quella corretta?

quesito 2): Ed inoltre, chiarito il quantum della spesa (se 3% sul totale o € 3.000,00) questo criterio va soddisfatto solo per le attività ricreative culturali aggiuntive che si intendono avviare o per tutte le attività aggiuntive per cui si chiede punteggio (pernottamento, degustazione, ecc..)?

RISPOSTE:

Risposta quesito 1): Il testo da prendere in considerazione è quello pubblicato nel BUR del 2 luglio 2025. Si provvederà a verificare l'errata pubblicazione del testo errato.

Risposta quesito 2): nella modifica al bando è specificato che *"Gli investimenti previsti per l'avvio di ciascuna delle attività **di cui al punto 4)** devono essere >= ad € 3.000,00 della spesa complessiva ammissibile."* (punto 4: *"attività ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva, nonché escursionistiche e di ippoturismo (l.r. n. 12/2015 - art. 138 comma 4 lett. d)"*).

FAQ n.23:

QUESITI: Si riportano per SDR03 i seguenti chiarimenti:

per l'assegnazione del punteggio: 3.2 Realizzazione di nuove attività agrituristiche tra quelle previste dall'art. 138 comma 4 lett. a) – b) – c) – d) della l.r. n. 12/2015 Il punteggio è riconosciuto in relazione alle nuove attività che si intende avviare.

Le attività che concorrono all'assegnazione dei punteggi previsti sono le seguenti:

1) OSPITALITA' (L.R. n. 12/2015 - art. 138 comma 4 lett. a):

- attività scelte tra le opzioni e limiti previsti dall'art. 2 comma 1 lett. b (piazzole) e comma 2 (camere, appartamenti, unità abitative autonome) del Regolamento Regionale n. 1/2019.

quesito 1): In caso di ospitalità, se l'azienda ha già avviato (SCIA commerciale) attività di ospitalità con Appartamenti, l'attivazione di ospitalità in camere o unità abitative autonome è riconosciuta come nuova attività e quindi soggetta ad attribuzione punteggio?

- 4) ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI, DIDATTICHE, DI PRATICA SPORTIVA, NONCHÉ ESCURSIONISTICHE E DI IPPOTURISMO (L.R. n. 12/2015 - art. 138 comma 4 lett. d):

- attività scelte tra le opzioni e limiti previste dall'art. 6 commi 6 – 7 – 8 – 9 del Regolamento Regionale n. 1/2019.

quesito 2): Quindi: se un'azienda ha già attive (SCIA commerciale) attività che rientrano nelle opzioni precedenti (es: attività culturali), l'attivazione di attività non presenti (es: tour aziendali e escursionismo o altra tipologia di attività comunque non presente), dà luogo a punteggio?

quesito 3): Nel sito della Regione, sono presenti due Allegato A) Bando con modifiche apportate (in cima e in fondo agli allegati) ma i testi sono diversi.

RISPOSTE:

Risposta quesito 1): se l'azienda ha già avviato con SCIA agrituristica attività di ospitalità con Appartamenti, l'attivazione di ospitalità in camere o unità abitative autonome è riconosciuta come nuova attività e quindi soggetta ad attribuzione di punteggio.

Risposta quesito 2): se un'azienda ha già avviato con SCIA agrituristica attività che rientrano tra le opzioni e limiti previste dall'art. 6 commi 6 – 7 – 8 – 9 del Regolamento Regionale n. 1/2019, l'attivazione di nuova attività nell'ambito della partecipazione al bando dà luogo a punteggio.

Risposta quesito 3): Si informa che l'allegato non pertinente è stato eliminato.

FAQ n.24:

QUESITI: Ho bisogno di un chiarimento sui requisiti di ammissibilità dei richiedenti:

quesito 1): il beneficiario in quanto imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 del c.c. DEVE essere anche iscritto all'INPS agricolo? O può partecipare anche il beneficiario che non è iscritto all'INPS?

quesito 2): Sono ammissibili i costi previsti per strutture glamping (struttura removibile su piazzola)?

RISPOSTE:

Risposta quesito 1): Il bando specifica che l'imprenditore agricola che vi aderisce deve *"essere in regola con gli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi"*. Fatte salve situazioni di deroga previste dalla normativa di settore, l'iscrizione INPS è obbligatoria per le figure di Coltivatore Diretto e IAP.

Risposta quesito 2): La tipologia di struttura "glamping" deve avere il requisito di: *"strutture leggere removibili"* (R.R. n. 1/2019 art. 2 comma 1 lett.b)) con le seguenti caratteristiche:

- struttura leggera su ruote (es. casette in legno/pannelli coibentati con ruote)
- tende poggiate a terra (es. tenda in tela - bubble room) secondo le disposizioni di cui all'Allegato A) al R.R. n.1/2019.

FAQ n.25:

QUESITO: Con la presente sono a richiederle delucidazioni in merito ad alcuni punti relativi alla cantierabilità, per il bando in oggetto.

All'art. 10 - CANTIERABILITA' si legge quanto segue:

La cantierabilità dell'intervento è attestata dal possesso dei titoli abilitativi e ogni altra autorizzazione prevista dalle norme vigenti, necessari all'avvio dei lavori, ovvero dichiarazione che per la realizzazione dei lavori non è necessaria l'acquisizione di alcuna autorizzazione, rilasciata dall'RFD. Nel caso di investimenti che richiedono la cantierabilità non ancora acquisita, entro 30 giorni dalla comunicazione di finanziabilità della domanda, effettuata a seguito della valutazione della ricevibilità e sulla base dei punteggi auto dichiarati, i beneficiari devono inviare prova della presentazione della richiesta dei titoli abilitativi, autorizzazioni e/o pareri agli enti competenti, pena la decadenza della domanda di sostegno o dell'investimento oggetto dell'autorizzazione, come specificato al paragrafo 20. La prova documentale di dette richieste deve essere inviata al Servizio competente. I titoli abilitativi e/o le autorizzazioni rilasciate dagli enti competenti devono essere in ogni caso acquisiti prima dell'inizio lavori ed inviati alla Regione entro la data di presentazione della domanda di saldo del contributo.

Si evince che entro 30 giorni dalla ricezione di ammissibilità della domanda sia necessario presentare i titoli di cantierabilità ("i beneficiari devono inviare **prova della presentazione della richiesta** dei titoli abilitativi").

Successivamente si legge quanto segue: "I titoli abilitativi e/o le autorizzazioni rilasciate dagli enti competenti devono essere in ogni caso acquisiti **prima dell'inizio lavori**". Quindi si evince che entro il termine dei 30 giorni successivi alla ricezione di ammissibilità della domanda, che è il limite per l'avvio dei lavori, sia necessario presentare i titoli, e non solo la richiesta degli stessi, come sopra indicato (prova della presentazione della richiesta).

All' art. 18, i, criterio 5.1 Cantierabilità:

"I titoli abilitativi e/o le autorizzazioni rilasciate dagli enti competenti **devono essere presentati entro la data di rilascio della domanda di saldo del contributo.**"

Qui infine si indica che i titoli vadano presentati entro la richiesta di saldo, e non come precedentemente indicato, prima dell'avvio dei lavori.

Siccome al fine di presentare domanda per un'imprenditrice agricola, è dirimente comprendere quando sia possibile presentare questi documenti, perché il Comune di Tuoro sul Trasimeno ha delle tempistiche particolarmente lunghe, complice il periodo estivo, sono a richiedere quale sia la effettiva tempistica da considerare per la presentazione di suddetti documenti e soprattutto quali siano i limiti di presentazione.

RISPOSTA:

L'art. 10 del bando stabilisce che entro 30 giorni dalla comunicazione di finanziabilità della domanda, effettuata a seguito della valutazione della ricevibilità e sulla base dei punteggi auto dichiarati, i beneficiari devono inviare prova della presentazione della richiesta dei titoli abilitativi, autorizzazioni e/o pareri agli enti competenti.

Nel comma successivo si sottolinea che comunque i titoli abilitativi devono essere posseduti entro la data di inizio lavori ed inviati alla Regione entro il rilascio della domanda di saldo finale.

Sono previste quindi due fasi:

- richiesta titoli abilitativi, etc. entro 30 giorni dalla comunicazione di finanziabilità della domanda
- possesso titoli abilitativi, etc. entro la data di inizio lavori

Le condizioni previste nell'art. 16 - Principio di selezione 5.1, si applicano esclusivamente ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio.

FAQ n.26:

QUESITI:

quesito1): Il sottoscritto è titolare di un'azienda agrituristica con attività già avviata, risultante da SCIA agrituristica regolarmente presentata.

Tra le attività dichiarate è già presente l'escursionismo (nella forma di trekking a piedi).

Si chiede se, nell'ambito della domanda di sostegno, **l'attivazione di una nuova attività di mountain bike possa essere considerata come attività aggiuntiva ai fini dell'attribuzione del punteggio previsto dal criterio 3.2, punto 4**, della graduatoria.

In conclusione i due punti per aggiunta di una nuova attività possono essere assegnati?

quesito 2): Considerato che, in base al criterio 3.2 del bando, tra le nuove attività ammesse ai fini dell'attribuzione del punteggio rientrano:

“Attività ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva, nonché escursionistiche e di ippoturismo” (ai sensi dell'art. 138, comma 4, lett. d) della L.R. n. 12/2015), **da individuarsi tra quelle previste** e nei limiti indicati ai **commi 6, 7, 8 e 9** dell'art. 6 del Regolamento Regionale n. 1/2019;

Considerato inoltre che, secondo il **comma 9 del citato art. 6 del Regolamento Regionale n. 1/2019**:

“Rientrano tra i servizi integrativi e accessori di cui al comma 8 anche le attività volte alla cura del benessere e della salute, quali **i centri benessere, i centri termali, le fattorie della salute, i centri sportivi e simili, tra cui le piscine e i campi sportivi di ogni genere**, nonché l'attività convegnistica e di organizzazione di gare agonistiche sportive, svolte nel rispetto delle specifiche norme di settore.”

Ne consegue che la realizzazione di una piscina per uso agrituristico, al pari delle altre attività elencate nel comma 9, parrebbe rientrare tra le attività aggiuntive riconosciute dal criterio 3.2 e, pertanto, dovrebbe essere ammissibile al punteggio, se non già presente nella SCIA agrituristica esistente.

Alla luce di quanto sopra, si chiede di chiarire perché, in precedenti FAQ, sia stato indicato che la realizzazione di una nuova piscina destinata ad ampliare l'offerta agrituristica non rientrerebbe tra le attività valutabili ai fini del punteggio, e quindi non possa essere considerata nuova attività ammissibile secondo quanto previsto dal criterio 3.2.

RISPOSTE:

Risposta quesito n.1): il punteggio è riconosciuto nel caso di una nuova attività avviata nell'ambito di cui all'art.138, comma 4, lett. d) **“Attività ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva, nonché escursionistiche e di ippoturismo”**.

Risposta quesito n. 2): si rimanda alle Faq n.11 Risposta quesito 4 e FAQ n. 13 Risposta quesito 1

FAQ n.27:

QUESITI:

quesito1): In riferimento al preventivo allegato (STUFA A LEGNA E CAMINO A LEGNA), vorrei un vostro parere sulla possibilità o meno che lo stesso bene permetta all'azienda di dichiarare l'attribuzione del criterio di selezione 5.4 (risparmio energetico) lettera b. – impianti a riscaldamento a biomassa.

quesito 2): Inoltre vorrei aver conferma che per tale intervento, trattandosi di un impianto di riscaldamento a legna (impianto a biomassa), non è necessaria una relazione per il dimensionamento dell'impianto in quanto come risulta dal bando la stessa è necessaria solo per impianti di energia da fonti rinnovabili.

RISPOSTE:

Risposta quesito n.1): l'impianto di riscaldamento a biomasse è costituito da caldaia alimentata a biomassa che riscalda acqua da distribuire ad impianto di riscaldamento (termosifoni - ventilazione) e/o per uso domestico.

Risposta quesito n. 2): per tutti gli impianti per produzione di energia da fonti rinnovabili deve essere prodotta relazione redatta da tecnico del settore abilitato. Nel caso specifico degli impianti di riscaldamento a biomassa, la relazione dovrà riportare le aree interessate dall'uso dell'impianto che dovrà riguardare esclusivamente quelle a servizio dell'agriturismo.

FAQ n.28:

QUESITO: Cosa si intende con I termine Titolo abilitativo di cui all'Art. 16 parametro 5.1.1 del Bando?

RISPOSTA:

Il titolo abilitativo è riferito esclusivamente alla presentazione del permesso di costruire presso il Comune di competenza

FAQ n.29:

QUESITO: Riguardo le attività ricreative culturali si rappresenta il caso di un'azienda agrituristica già avviata che nella Scia al Comune ha dichiarato, nell'ambito delle attività ricreative culturali, l'escursionismo legato al mondo rurale: l'azienda è in grado di far visitare delle piccole chiese ubicate nei dintorni dell'agriturismo e un'edicola votiva.

L'azienda all'interno della propria struttura agrituristica intende destinare un'area a museo permanente ove esporre materiale fotografico e cartaceo nonché alcune attrezzature agricole a testimonianza di quella che era l'agricoltura di inizio '900. Così facendo l'azienda potrà narrare ed illustrare agli ospiti dell'agriturismo le origini della propria famiglia nel contesto del territorio agricolo di origine. Possiamo considerare questo "museo", di cui verrà richiesta a finanziamento una ristrutturazione edilizia, come avvio di una nuova attività ricreativa-culturale? Ciò in considerazione del fatto che l'escursionismo legato al mondo rurale che oggi viene realizzato è una cosa a sé, ben diversa dall'ulteriore attività culturale che si vuole avviare.

RISPOSTA:

L'allestimento del museo è ascrivibile tra le attività ricreative culturali con assegnazione di relativo punteggio.

FAQ n.30:

QUESITI:

quesito1): Si richiede di sapere se l'investimento relativo alla realizzazione di un impianto di teleriscaldamento alimentato dall'impianto di biogas aziendale verso l'agriturismo sia considerato ammissibile.

quesito 2): Tale intervento può beneficiare del punteggio previsto in riferimento al criterio di selezione 5.4 "Risparmio energetico".

RISPOSTE:

Risposta quesito n.1): i lavori relativi al teleriscaldamento sono finanziabili per i locali utilizzati ai fini agrituristici.

Risposta quesito n. 2): l'intervento non dà diritto a punteggio previsto per l'impianto di biogas che nel caso specifico è già esistente ad eccezione del caso in cui l'intervento e la relativa spesa concorrano al raggiungimento della classe energetica A prevista dal Bando per l'ottenimento del relativo punteggio.

FAQ n.31:

QUESITI:

quesito1): All'articolo 13 punto b) sono riportati i casi in cui è possibile richiedere meno di 3 preventivi per giustificare la ragionevolezza della spesa degli investimenti proposti. Tra gli altri, c'è la casistica "attrezzature a completamento di linee produttive o parti di impianti già esistenti per i quali è necessario garantire la compatibilità delle nuove attrezzature con quelle esistenti". L'ampliamento di un impianto di condizionamento/deumidificazione o di un impianto fotovoltaico già esistente, può rientrare nella casistica di cui sopra?

quesito 2): Un trattore tagliaerba per la cura del giardino dell'agriturismo è ammissibile come investimento?

RISPOSTE:

Risposta quesito n.1): la deroga dai tre preventivi può avvenire solo nel caso in cui l'ampliamento riguarda componenti esclusive fornite dalla stessa ditta dell'impianto di partenza, provato da documentazione.

Risposta quesito n. 2): il trattorino tagliaerba rientra tra le spese ammissibili.

FAQ n.32:

QUESITI: Un'Azienda iscritta all'Elenco Regionale degli Operatori Agrituristici vorrebbe proporre in domanda di sostegno a valere sul bando Agriturismo SRD03 l'acquisto e installazione di una tenda glamping e di una casa sull'albero. Da indagini di mercato svolte dal Titolare dell'Azienda, per questi beni è impossibile trovare preventivi confrontabili in quanto ogni azienda realizza i propri prodotti che hanno prezzi diversi, a volte molto diversi a seconda delle caratteristiche del bene e dell'area in cui vengono installati.

Il discorso vale soprattutto per le case sull'albero i costi di realizzazione delle quali dipendono da molti fattori e dal luogo e dall'albero sul quale vengono installate.

quesito1): Questo può giustificare l'acquisizione di un solo preventivo per investimento (uno per la tenda e uno per la casa sull'albero)?

quesito 2): Devo richiederlo ed ottenerlo sempre tramite SIAN?

RISPOSTE:

Risposta ai due quesiti: l'agricampeggio deve rispettare i requisiti ed i limiti previsti dal RR n. 1/2019 Allegato A.

Sono ammesse strutture leggere amovibili con servizi comuni (WC - docce - lavabi - lavatoi - colonnine per energia elettrica - illuminazione), con stessa impostazione del campeggio.

La "tenda" proposta non è ammissibile, essendo a tutti gli effetti una struttura abitativa con servizi autonomi.

Le cosiddette "case sugli alberi" non sono ammissibili mancando il regolamento attuativo previsto dalla l.r. n. 23/2024 in materia di turismo.

FAQ n.33:

QUESITO: Si chiedono delucidazioni in merito ad alcuni punti relativi alla cantierabilità, per il bando SRD03.

All'art. 10 - CANTIERABILITA' si legge quanto segue:

La cantierabilità dell'intervento è attestata dal possesso dei titoli abilitativi e ogni altra autorizzazione prevista dalle norme vigenti, necessari all'avvio dei lavori, ovvero dichiarazione che per la realizzazione dei lavori non è necessaria l'acquisizione di alcuna autorizzazione, rilasciata dall'RFD. Nel caso di investimenti che richiedono la cantierabilità non ancora acquisita, entro 30 giorni dalla comunicazione di finanziabilità della domanda, effettuata a seguito della valutazione della ricevibilità e sulla base dei punteggi auto dichiarati, i beneficiari devono inviare prova della presentazione della richiesta dei titoli abilitativi, autorizzazioni e/o pareri agli enti competenti, pena la decadenza della domanda di sostegno o dell'investimento oggetto dell'autorizzazione, come specificato al paragrafo 20.

La prova documentale di dette richieste deve essere inviata al Servizio competente. I titoli abilitativi e/o le autorizzazioni rilasciate dagli enti competenti devono essere in ogni caso acquisiti prima dell'inizio lavori ed inviati alla Regione entro la data di presentazione della domanda di saldo del contributo.

Si evince che entro 30 giorni dalla ricezione di ammissibilità della domanda sia necessario presentare i titoli di cantierabilità ("i beneficiari devono inviare **prova della presentazione della richiesta** dei titoli abilitativi").

Successivamente si legge quanto segue: "I titoli abilitativi e/o le autorizzazioni rilasciate dagli enti competenti devono essere in ogni caso acquisiti **prima dell'inizio lavori**". Quindi si evince che entro il termine dei 30 giorni successivi alla ricezione di ammissibilità della domanda, che è il limite per l'avvio dei lavori, sia necessario presentare i titoli, e non solo la richiesta degli stessi, come sopra indicato (prova della presentazione della richiesta).

All' art. 18, i, criterio 5.1 Cantierabilità:

"I titoli abilitativi e/o le autorizzazioni rilasciate dagli enti competenti devono essere presentati entro la data di rilascio della domanda di saldo del contributo."

Qui infine si indica che i titoli vadano presentati entro la richiesta di saldo, e non come precedentemente indicato, prima dell'avvio dei lavori.

Siccome al fine di presentare domanda, è dirimente comprendere quando sia possibile presentare questi documenti, perché i singoli comuni hanno delle tempistiche a volte anche lunghe si richiede

quale sia la effettiva tempistica da considerare per la presentazione di suddetti documenti, e soprattutto quali siano i limiti di presentazione.

RISPOSTA:

- l'art. 10 del bando stabilisce che entro 30 giorni dalla comunicazione di finanziabilità della domanda, effettuata a seguito della valutazione della ricevibilità e sulla base dei punteggi auto dichiarati, i beneficiari devono inviare prova della presentazione della richiesta dei titoli abilitativi, autorizzazioni e/o pareri agli enti competenti.

Nel comma successivo si sottolinea che comunque i titoli abilitativi devono essere posseduti entro la data di inizio lavori ed inviati alla Regione entro il rilascio della domanda di saldo finale.

Sono previste quindi due fasi:

- richiesta titoli abilitativi, etc. entro 30 giorni dalla comunicazione di finanziabilità della domanda
- possesso titoli abilitativi, etc. entro la data di inizio lavori

Le condizioni previste nell'art. 16 - Principio di selezione 5.1, si applicano esclusivamente ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio.

FAQ n.34:

QUESITI:

quesito1): Un imprenditore agricolo già in possesso di SCIA agrituristica intende avviare il procedimento di chiusura temporanea per un periodo non superiore a 12 mesi (come da comma 7 art 39 Legge regionale 28 ottobre 2024, n. 23) per permettere l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione finanziabili dal presente bando.

In questo caso si può assumere che il punteggio riconosciuto al punto 1.1.4 (imprenditore agricolo in possesso di SCIA agrituristica) viene mantenuto e riconosciuto durante il periodo di chiusura temporanea (inferiore a 12 mesi)?

quesito 2): " Sono finanziati interventi per l'abbattimento di barriere architettoniche che vadano oltre le condizioni minime previste dall'art. 142 comma 7 della L.R. 9 aprile 2015, n. 12 "Testo unico in materia di agricoltura"

In merito a questa nota del bando, il comma 7 prevede in caso di nuovo avvio o ristrutturazione la presenza di almeno un bagno e camera per disabili e un bagno attrezzato nell'area degustazione.

Qualora l'azienda abbia già l'autorizzazione agrituristica è ammissibile inserire tra gli investimenti il "primo" bagno per disabili in virtù del comma 2 dell'art. 142 che cita che i locali sono idonei, se nei limiti dei 10 posti letto, e agibili prima del 6 giugno 2001, cito il comma 2:

"Per l'idoneità dei locali adibiti ad attività agrituristiche di alloggio, nei limiti di dieci posti letto, è sufficiente il requisito dell'agibilità o quello dell'abitabilità conseguito ai sensi della normativa antecedente al [decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380](#) (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).

RISPOSTE:

Risposta quesito n.1): La chiusura temporanea non inficia la validità della SCIA che dà quindi diritto al punteggio.

Risposta quesito n.2): si applica quanto previsto dall'art. 142 commi 6 e 7. Il punteggio è riconosciuto per interventi che vadano oltre tali requisiti minimi.

FAQ n.35:

QUESITI: Con la presente sono a richiedere chiarimenti in merito al criterio di selezione 1.1.1 "Giovani agricoltori" e alla relativa maggiorazione del 10% dell'aliquota di sostegno prevista per tale categoria.

In particolare, sottopongo alla vostra attenzione due casistiche riferite a società di persone:

1. Società composta da tre soci: uno dei quali ha meno di 40 anni ed è titolare del 50% delle quote; gli altri due soci hanno un'età superiore ai 40 anni e detengono ciascuno il 25% delle quote.
2. Società composta da due soci: uno con meno di 40 anni, titolare dell'1% delle quote; l'altro, con più di 40 anni, è titolare del restante 99%.

A tal proposito, si chiede:

quesito1): In entrambe le casistiche sopra esposte, è possibile accedere al punteggio previsto per la categoria “giovani agricoltori” e beneficiare della maggiorazione del 10% dell'aliquota di sostegno?

quesito2): Quali sono i criteri utilizzati per determinare la "prevalenza" del giovane agricoltore all'interno della società? Si tiene conto della quota di partecipazione o del numero dei soci?

quesito3): Lo stesso criterio di prevalenza viene applicato anche al criterio di selezione 1.1.3 “Genere femminile”?

RISPOSTE:

Risposta quesito n.1): il criterio per accedere al punteggio previsto per i giovani agricoltori è basato sulla percentuale di soci con età inferiore a 40 anni (41 anni non compiuti) che deve essere $\geq 50\%$ - il criterio per accedere alla maggiorazione del 10% di contributo per giovani agricoltori è lo stesso previsto per il riconoscimento del punteggio (Parametro 1.1.1 - Giovani agricoltori)

Risposta quesito n. 2: si veda risposta n. 1

Risposta quesito n. 3: il criterio di prevalenza applicato per il parametro 1.1.3 “Genere femminile” è dettagliato nel paragrafo 16 nella parte dove vengono esplicitate le condizioni per l'attribuzione dei punteggi.

FAQ n.36:

QUESITI: L'azienda intende realizzare un impianto fotovoltaico (pannelli + invert + batterie accumulo). Ma...

quesito1): E' ammessa l'installazione anche di una stazioni di ricarica (auto/e-bike) come servizio ai clienti ?

quesito2): E' ammessa l'installazione anche di pompe di calore?

RISPOSTA:

Risposta quesito n. 1 e n. 2: Gli interventi indicati rientrano tra quelli previsti al paragrafo 12.1 (miglioramento/ristrutturazione dei fabbricati) del bando.

FAQ n.37:

QUESITI: con la presente sono a richiedere chiarimenti in merito al criterio di selezione 1.1.1 “Giovani agricoltori” e alla relativa maggiorazione del 10% dell'aliquota di sostegno prevista per tale categoria.

In particolare, sottopongo alla vostra attenzione due casistiche riferite a società di persone:

1. Società composta da tre soci: uno dei quali ha meno di 40 anni ed è titolare del 50% delle quote; gli altri due soci hanno un'età superiore ai 40 anni e detengono ciascuno il 25% delle quote.
2. Società composta da due soci: uno con meno di 40 anni, titolare dell'1% delle quote; l'altro, con più di 40 anni, è titolare del restante 99%.

A tal proposito, si chiede:

quesito1): In entrambe le casistiche sopra esposte, è possibile accedere al punteggio previsto per la categoria “giovani agricoltori” e beneficiare della maggiorazione del 10% dell’aliquota di sostegno?

quesito2): Quali sono i criteri utilizzati per determinare la "prevalenza" del giovane agricoltore all’interno della società? Si tiene conto della quota di partecipazione o del numero dei soci?

quesito3): Lo stesso criterio di prevalenza viene applicato anche al criterio di selezione 1.1.3 “Genere femminile”?

RISPOSTE:

Risposta quesito n.1):

- il criterio per accedere al punteggio previsto per i giovani agricoltori è basato sulla percentuale di soci con età inferiore a 40 anni (41 anni non compiuti) che deve essere $\geq 50\%$
- il criterio per accedere alla maggiorazione del 10% di contributo per giovani agricoltori è lo stesso previsto per il riconoscimento del punteggio (Parametro 1.1.1 - Giovani agricoltori)

Risposta quesito n.2): si veda risposta n. 1

Risposta quesito n. 3): il criterio di prevalenza applicato per il parametro 1.1.3 “Genere femminile” è dettagliato nel paragrafo 16 nella parte dove vengono esplicitate le condizioni per l'attribuzione dei punteggi.

FAQ n.38:

QUESITI: Avremmo bisogno di un chiarimento in relazione all'attribuzione dei punteggi relativi al "3.2 Realizzazione di nuove attività agrituristiche tra quelle previste dall’art. 138 comma 4 lett. a) – b) – c) – d) della l.r. n. 12/2015".

quesito1): Vorremmo avere chiarimenti su cosa si intende per nuove attività. Ad esempio se già offriamo il pernottamento negli appartamenti dell'agriturismo ed avviamo l'agricampeggio viene considerata come una nuova attività?

quesito2): Se già operiamo nel settore della somministrazione pasti (pranzi e cene) ed implementiamo con l'attività delle colazioni viene considerata come una nuova attività?

RISPOSTE:

Risposta quesito n. 1): il punteggio è riconosciuto se si attiva una nuova attività tra: camere - appartamenti - unità abitative autonome - agricampeggio

Risposta quesito 2): Il punteggio è riconosciuto nel caso di avvio dell'attività di ristorazione e/o prima colazione. Nel caso di contemporanea attivazione di ristorazione e prima colazione resta il punteggio base.

FAQ n.39:

QUESITI: Con la presente di seguito sono a chiederle un chiarimento rispetto a questa situazione, nel dettaglio:

- Trattasi di un’azienda agricola costituita da due fabbricati di proprietà che per semplicità chiamerò fabbricato A e B. Il fabbricato A è adibito a civile abitazione del proprietario dell'azienda agricola ed il fabbricato B viene utilizzato a scopo agrituristico. Si intende installare un impianto fotovoltaico di

11 kw con sistema di accumulo di 18 kw sul fabbricato B, impianto dimensionato ai soli autoconsumi a fini agrituristici.

Tutto ciò premesso si chiede se:

quesito1): le batterie, visto l'ingombro e l'assenza di spazio nel locale B, possono venire posizionate anche in un locale del fabbricato A che è adibito a civile abitazione?

quesito2): per semplicità impiantistica l'accumulo di batterie può essere anche leggermente sovradimensionato a circa 24 kW? Nel caso non fosse ammissibile posso in fase di domanda di saldo rendicontare solo la quota parte relativa ai 18 kW?

RISPOSTE:

Risposta quesito n. 1): le batterie possono essere posizionate nel fabbricato B se, tale fabbricato, fa parte dell'agriturismo.

Risposta quesito n. 2): Il contributo è riconosciuto alle batterie strettamente necessarie all'accumulo di energia elettrica prodotta dai pannelli fotovoltaici ammessi a finanziamento. Ciò non toglie la possibilità di allaccio di un numero superiore di batterie non oggetto di aiuto.

FAQ n.40:

QUESITI:

Art. 9 – CUMULABILITÀ DEGLI AIUTI

quesito1): dai regolamenti CE non si evince chiaramente quale sia l'aliquota di contributo massima che può essere cumulata con eventuali strumenti di aiuto statali o regionali. Se possibile, anche in forma schematica, è possibile riportare per tipologia di intervento la soglia massima di aiuto prevista dal Reg. titolo III del regolamento (UE) 2021/2115?

quesito2): nel caso di fabbricato ristrutturato con il superbonus 110, è possibile sullo stesso fabbricato richiedere a finanziamento ulteriori lavori edili ed impiantistici di completamento nell'ambito della SRD03? Nel caso, essendo lavori non sovrapponibili, si conferma che non vi si configuri ipotesi di cumulabilità degli interventi?

RISPOSTE:

Risposta quesito n. 1): Il tetto massimo di cumulabilità di aiuto per gli investimenti è il 65% (art. 73 comma 4 del Reg. UE 2021/2115)

Risposta quesito n. 2): Gli investimenti ammissibili devono essere distinti da quelli oggetto di superbonus 110

FAQ n.41:

QUESITI:

Art. 10 - REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ E CANTIERABILITÀ DEL PROGETTO

quesito1): sono ammissibili gli interventi su un fabbricato che è stato realizzato dopo il 31 marzo 2006 ma che è stato ricostruito in funzione dello spostamento della vecchia cubatura di un antico fabbricato che era già ampiamente presente prima del 31 marzo 2006?

quesito2): un'azienda è già in possesso della cantierabilità che consente di avviare il progetto, ma tuttavia è necessario eseguire una variante alla cantierabilità per allineare alcuni aspetti progettuali intercorsi. Chiedo se si può comunque usufruire del punteggio di "Titolo abilitativo" ancorché alla data di presentazione della domanda di aiuti non sia stata presentata la suddetta variante urbanistica.

RISPOSTE:

Risposta quesito n. 1): Si

Risposta quesito n. 2): Si

FAQ n.42:

QUESITI:

Art. 12 - SPESE AMMISSIBILI

quesito1): sono ammissibili opere edili, impiantistiche e le relative attrezzature per la creazione di una stanza interna adibita a piccolo centro benessere?

quesito2): la realizzazione di un piccolo centro benessere è spendibile per il punteggio "Avvio di attività ricreative culturali"?

quesito3): siamo in presenza di un fabbricato costruito su due livelli. Si intende ristrutturare ai fini di pernottamento il piano terra, il tetto e le fondazioni. Il piano primo non sarà oggetto di domanda e rimarrà allo stato grezzo. Chiedo se la spesa delle parti in comune, quali tetto e fondazioni che sono oggetto di domanda di aiuti, debba essere scomputata in millesimi coerentemente con il solo piano ristrutturato, oppure posso mettere in domanda di aiuti l'intera spesa delle parti in comune del tetto e fondazione.

RISPOSTE:

Risposta quesito n. 1): Si

Risposta quesito n. 2): No (il centro benessere rientra tra le attività integrative e accessorie di cui all'art. 6 commi 8 e 9 del R.R. n. 1/2019 art. 6 commi 8 e 9)

Risposta quesito n. 3): La spesa delle parti in comune (tetto e fondazioni) devono essere scomputate in millesimi in riferimento al solo piano oggetto di ristrutturazione

FAQ n.43:

QUESITO:

Art. 16 - CRITERI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO

quesito 1): una azienda agricola che alla data di presentazione della domanda non ha presentato iscrizione nell'elenco regionale degli agriturismi e non ha presentato tantomeno la SCIA, può aderire in sede di domanda di aiuto ai 7 punti di cui al criterio di selezione 3.2.1 se a saldo dimostra di aver realizzato interventi di cui a: A) Somministrazione pasti + B) pernottamento + C) degustazione + D) attività ricreative culturali?

RISPOSTA:

Risposta quesito n. 1): La ditta che aderisce al bando in assenza di iscrizione nell'elenco regionale, in sede di rilascio di domanda di saldo finale dovrà risultare attiva.

L'avvio dell'attività presuppone il possesso della certificazione AFOR e la presentazione della SCIA agrituristica presso il Comune territorialmente competente.

FAQ n.44:

QUESITI:

quesito 1): Nelle spese ammissibili al paragrafo 12.2 dell'ultima modifica del bando sono previsti gli impianti di irrigazione; per la quantificazione di tali impianti possono bastare 3 preventivi di spesa? oppure possiamo anche fare un computo metrico usando il prezzo regionale opere edili

quesito 2): Al paragrafo 12.4 Spese per acquisto di beni mobili da destinare allo svolgimento dell'attività agrituristica: Mobili e Divani mi sembra che possano essere ammissibili ma mi chiedono: Tappezzerie e Stoffe per tende e Divani potrebbero essere ammissibili?

quesito 3): Sempre facendo riferimento al paragrafo 12.4 sono ammissibili bike, mountain bike e bici elettriche: Possono essere ammissibili tavoli da Ping Pong?

RISPOSTE:

Risposta quesito 1: Per gli investimenti immobiliari deve essere utilizzato il prezzario regionale delle opere pubbliche/miglioramento fondiario, in vigore alla data di presentazione della domanda di aiuto.

Risposta quesito 2: non sono finanziabili beni non durevoli, nel caso specifico stoffe per tende e divani.

Risposta quesito 3: L'acquisto del tavolo da ping pong rientra tra gli interventi ammissibili di cui all'art. 12.2.

FAQ n.45:

QUESITO:

Un agriturismo ha l'intenzione di realizzare un accesso per portatori di handicap, comprensivo di nuova rampa di accesso e idoneo infisso, nella sala comune che non è né sala ristorazione né sala degustazione.

L'azienda ha già una dependance adibita al pernottamento, con relativa camera e bagno per i portatori di handicap, pertanto l'agriturismo già soddisfa i requisiti minimi dell'articolo 142 comma 7 della LR. 12.

I lavori per la creazione della rampa e relativo infisso rientrano nel sotto-criterio 5.2 per l'attribuzione del punteggio?

Un agriturismo con la stessa identica situazione, unica differenza che la rampa è già esistente ma in legno. In questo caso le opere sarebbero: la demolizione della rampa di legno e realizzazione di una nuova rampa in muratura. Questa operazione rientra nel 5.2.1 per l'attribuzione del punteggio?

RISPOSTA:

Secondo quanto previsto dall'art. 16 "condizioni per l'attribuzione dei punteggi", per accedere al punteggio relativo all'abbattimento delle barriere architettoniche (criterio 5.2) si deve andare oltre i requisiti minimi previsti dalla l.r. n. 12/2015 art. 142 comma 7.

FAQ n.46:

QUESITI:

Con riferimento all'art. 16 del bando "*Criteri di selezione*" al punto 1.1.2. IAP, si chiede se il punteggio sia spendibile anche per le aziende che alla data di presentazione della domanda aiuti hanno la sola richiesta di iscrizione IAP all'AFOR, senza avere ancora l'attestato definitivo. Chiedo ciò in quanto spesso il rilascio dell'attestato definitivo ha tempistiche non troppo celeri.

Con riferimento all'art. 12 del bando "*Spese ammissibili*" si chiede se i seguenti interventi sono ammissibili a finanziamento, nel dettaglio:

- è ammissibile la sola elettrificazione per automatizzare cancelli di ingresso già esistenti?
- sono ammissibili a finanziamento la fornitura e messa in opera delle sole zanzariere?
- in presenza di muretti a secco in stato di degrado è ammissibile il loro risanamento e ricostruzione? Oppure è ammissibile la sola realizzazione ex novo?

RISPOSTE:

- Art. 16 del bando "*Criteri di selezione*" al punto 1.1.2. IAP

Risposta quesito 1: Nell'art. 18 vengono definite le modalità per il riconoscimento della qualifica di IAP o Coltivatore Diretto

- Art. 12 del bando "*Spese ammissibili*"

Risposta quesito 1: l'intervento rientra tra quelli previsti dall'art. 12.2 punto 3

Risposta quesito 2: l'intervento rientra tra quelli previsti dall'art. 12.1 punto 1

Risposta quesito 3: l'intervento rientra tra quelli previsti dall'art. 12.2 punto 3